

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

*C*hiamo ordinato ed ordiniamo che l'unto progetto
di legge per modificaione all'Art. 8. Della legge
30. Giugno 1837. sulla tassa dei Depositi e Prestiti
sia presentato alle Camere legislative dal Ministro
delle Finanze che incarichiamo di svolgere i
motivi e distostenere la discussione.

Dat Torino addì 6. Febbrajo 1838.

Vittorio Emanuele

S. Lanza

Progetto di Legge.

Articolo Unico

Sull'articolo 8^o della legge 30 Giugno 1857 è surrogato l'articolo seguente.

Art^o 8^o

L'interesse da corrispondersi dalla cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate sarà sulla proposta della commissione di Vigilanza determinato con Decreti Reali in seconda delle esigenze dei tempi.

Dovrà benfi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo da fissarsi annualmente dell'art^o 8^o per le somme che la cassa stessa da ammesso; ed in ragione inferiore almeno del 2 pp^o quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell'art^o 3^o ed dell'1 pp^o quanto agli altri.

Sui fondi però depositati dalle casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della cassa.

L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11^o dopo la data del versamento sui fondi delle casse di risparmio ed dal 31^o per tutti gli altri; non sarà dovuto sopra le somme inferiori alire 200 o qualunque specie di depositi appartenono.

N. 16.

Progetto di legge

~~progetto~~ del Ministro delle Finanze
(Lanza)

deposito all'Ufficio d'Archivio il 6 Febb. 1898.

Modificazione alla legge 30 giugno 1893
nelle cause dei depositi prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Signori Deputati

Ottobre.

Nella legge ricostitutiva della cassa dei depositi e dei prestiti del 30 Giugno 1837 mentre all'art. 1º si determina che la quota d'interesse va corrispondersi con le somme mutuate debba fissarsi a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della commissione permanente dei prestiti sentita la commissione di Vigilanza si stabilisce all'art. 8 che l'interesse che la cassa debba servire sulle somme depositate sia nella ragione del 3, o del 4% giusta la diversa natura ed origine dei depositi riservata solo entro dati limiti la fissazione in principio d'ogni anno, del tasso d'interesse per i fondi a depositarvi dalle Casse di risparmio.

Dovendo la cassa dei depositi ed ei

BB

3) prestiti far solo valere in uso prestabilito
i fondi spettanti a persone od enti morali
posti in determinate condizioni, e quarenta
ed anche migliorare valori di più o meno
negletta incita o contestata proprietà
una tal disposizione, anche dopo l'emanazione
della legge che proclama la libertà
dell'interesse, presentarsi razionale,
conseguente all'indole speciale dell'istituzione
e favorevole ai Corpi morali mutualari, in
quanto che intesa a mantenere in discreto
costante rapporto l'interesse attivo e
passivo della cassa.

Saranno cresciuti per le istituzioni
circostanze dei tempi il prezzo dell'uso dei
capitali nelle libere contrattazioni civili e
commerciali, da prestabilita gradazione
d'interesse, mentre non può più risultar
giorevole ai Corpi morali ammessi al
beneficio del prestito, riesce inopportuno
per la cassa e pregiudicierole ed anche men
giusta per qualche categoria di depositi.

Non più giorrevole ai Corpi
morali ammessi al beneficio del prestito
in quantoche offrendosi ai capitali più
vantaggiose condizioni d'impiego, non
solo nelle contrattazioni private, ma ben
anco nella pubblica vendita nei buoni
del Tesoro colla stessa quarantina in
epoca minore facilità del ricupero, non
giungono alla cassa che i depositi

3) puramente obbligatori non essendo più essa alimentata dagli altri, i corpi morali nel rispetto della medesima o debbono soprassegnare dallo imprendere ed al proseguire opere di pubblica utilità, o se le medesime sono indispensabili o necessitano particolari esibizioni, sottostare a quelle più onerose condizioni che loro si vogliono imposte dai privati capitalisti.

Inopportuna per la fassa perché quando essa non possa conseguire pienamente lo scopo di poter somministrare capitali a più discreto interesse ai Corpi morali, non ha ragione perché si mantenga in contraddizione coi principj della pubblica scienza adottati nella libertà dell'interesse del commercio, in cui norma il valore dei capitali, come quello delle merci, debba essere variabile come variabili sono le condizioni economiche dei tempi.

Prequidicierole per ultimo ed anche men giusta per quella categoria di depositi che la legge volle rendere obbligatori al vantaggio della fassa come sono i premj delle militari surrogazioni, i quali, tuttavia rinviano il carattere di capitale fruttifero, anche quello di semplice deposito conservatore non hanno la libertà dell'impiego, ed hanno esclusivamente versarsi nella fassa alle prestabilite condizioni.

All'oggetto importante di rimuovere

3 quanto più essere d'ostacolo al regolare
andamento ed al maggior sviluppo ed
incremento d'un istituzione destinata per
sua natura non solo a tutelare svariati
interessi, più o meno incerti o negletti, ma
a promuovere beni anche, colla sua cooperazione
all'eseguimento delle opere pubbliche, la
prosperità del paese, sarebbe fi creduto
opportuno di addirittura alla modificaione
del menzionato articolo 8 della legge
restitutiva della passa, in senso d'informarlo
per quanto possibile ai principj d'libertà
e giustitia proclamati per le civili e
commerciali contrattazioni.

Nell'avvenire però ad una tale
modificaione, alcune considerazioni
ebbero posto ad affacciarsi;

In primo luogo, se potesse essere
opportuno d'adoottare un principio unico
in modo esclusivo per ogni genere di
depositi, orveamente se importasse
di distinguere la natura e provenienza
del denaro, e por anche niente allo scopo
principale che s'intende colla proposta
modificaione diretta a chiamare alla
passa maggiori depositi coll'offrirsi ai
medesimi quei maggiori vantaggi che
richieder potrebbero le circostanze dei tempi,
e distinguere così i depositi obbligatori
dai volontari, sicché agli uni non agli
altri possa essere applicabile il principio

M) Della variabilità del tasso d'interesse.

Secondariamente, se sia conveniente di lasciar al Governo indefinita la facoltà di attribuire alle varie categorie di depositi quella misura d'interesse, che sulla proposizione della commissione di Vigilanza della cassa esso avrebbe potuto varrissare del caso, oppure di stabilire a priori una graduazione d'interesse fra le diverse categorie di depositi dall'avvule il Governo non possa gran fatto di partirsene nelle speciali determinazioni.

Ed in quanto alla prima considerazione debb'ritenersi che se pienamente questa e conforme ai principj di libertà d'interesse ed di equità potea rarrisarsi la disposizione che veniva a dichiarare variabile a seconda delle esigenze dei tempi la quota d'interesse a corrispondersi sulle somme portate a frutto nella cassa dei depositi, perché detta misura abbia in ogni tempo a mantenersi per quanto possibile in proporzionata corrispondenza colla media dei profitti derivanti in comune commercio dall'uso dei capitali, un istesso sistema poter non sembrare conveniente di adottare per quelle somme d'incerta e contestata proprietà che non a frutto ma a conservazione principalmente depositansi presso la cassa.

In vero la condizione di questi ultimi capitali già toriasi col solo fatto del deposito notevolmente migliorata, in quanto che vengono i medesimi maggiormente assicurati.

27

E si poi miglioransi ancora mentre d'arreco
di sottostare ad un diritto di custodia, la Cassa
gli ammette al godimento per parte sua d'un
discreto interesse, ch'ène accresce la sorte
principale, non si prescrive per qualsunque
lasso di tempo, finché sulla proprietà dei
medesimi verte giuridico conflitto.

Né per questi depositi soccorrono
le stesse ragioni di opportunità che militano
per gli altri depositi, in quanto che qualunque
posta essere la ragion d'interesse che loro venga
ad attribuirsi, né maggiore, né minore potrà
risultarne la consistenza o vantaggio della
Cassa.

Considerandosi il talrone come nell'adozione
di un principio generale meno ragionevole riesca
il procedere per una deroga al principio stesso,
sempre quando l'applicazione pura e semplice
del medesimo può egualmente tempearsi
nisi suoi effetti; considerando ancora che se
le condizioni economiche del paese sembrano
sostanzialmente ed in modo indefinito
immutate, sicché avvantaggiato per lunga
serie d'anni possa dirsi il valore dei capitali,
non può essere del tutto improbabile un successivo
deprezzamento dei medesimi per cui eccessiva
potesse anche nel seguito far risarsi la
prestabilita ragion d'interesse per i depositi
obbligatori nella misura del 3% si credette
conveniente d'estendere senza eccezione alcuna
il principio della variabilità dell'interesse

33

ad ogni categoria di depositi.

Sulla seconda considerazione, cioè, se debba lasciarsi al Governo libera affatto la facoltà di determinare il tasso d'interesse per vari depositi senza alcuna limitazione, o se convenga prestabilire per legge una determinata gradazione fra i medesimi, che seguendo un termine di partenza lasci solo facultativo di modificarne in più o in meno la determinata differenza, non si sarebbe scritto a preferire il secondo sistema, tuttavia restituito del principio di libertà, come quello che tende a mantenere inalterabile una ragionevole disparità di trattamento fra le varie nature di depositi e provvede in modo sicuro all'interesse della cassa.

In ordine a tale gradazione non sarebbe poi arrivato aconio di attenersi a quella che irttualmente trovasi segnata nella legge del 30 Giugno 1857 sia pel diverso principio che viene ad informare la nuova disposizione, sia perché non potrebbe a meno in date circostanze di riuscir pericolosa per la cassa.

All'articolo 8^o della legge del 30 Giugno 1857 si determina che l'interesse da corrispondersi sui depositi in numerario di cui ai art^e 1^o e all'8 dell'art^e 3^o debba essere del 3% ; del 4% per i fondi disponibili depositati dai corpi morali enunciati all'art^e 4^o e per i depositi di cui ai art^e 9 e 10 dell'art^e 3^o ; del 3% per i depositi

Z
Z

B i volontari dei particolari e degli altri
stabilimenti non previsti all'art. 4^o; per
depositi di cui nell'articolo 6^o l'interesse non
maggiore del 4%; ed infine per fondi delle
casse di risparmio l'interesse o la media dell'
interesse che la cassa dei depositi percepisce da
suoi prestiti, o tutt'almeno in ragione non
inferiore d'1/2 pp. o detto interesse o media
d'interesse.

La legge del 30 Giugno 1857 informata
al principio che la cassa non dovesse aprire
il traffico dei fondi dei privati, ma solo
offrire loro luogo di conservazione, non
avendo credito dunque ad effettuare il versamento
e così non segnararsi per detti fondi che la
ragion minima d'interesse corrisposto per
gli altri depositi.

Nello stabilire una nuova gradazione
nel tasso d'interesse da attribuirsi ai depositi,
sarebbe giudicato utile di distinguere due
sole categorie di depositi, dei fondi, cioè, a
portarsi a deposito conservatorio, ed i quelli
a portarsi a frutto, con due sole proporzioni
d'interesse corrispondenti alla natura
ed origine dei medesimi.

Né per una tale disposizione più
favorevole ai depositi di cui nell'arte 6^o,
cioè ai depositi volontari dei particolari
e degli stabilimenti in genere, si crede
poterne arretrare per la cassa inopportuno
ingombro di capitali in quanto che detti

M.

3)

Depositi non essendo obbligatori per la medesima, essa ne potrà solo autorizzare il versamento sempre quando le esigenze del servizio lo richiedano.

In quanto poi ai fondi disponibili delle Casse di risparmio che la legge del 1857 favorisce in modo particolare, col potersi attribuire ai medesimi la ragione stessa d'interesse, o la media degli interessi che la cassa percepisce da suoi prestiti, un tale eccezionale favore se potessero essere possibile, finché la misura dell'interesse da corrispondersi sui prestiti manterrassi costantemente in rapporto coll'interesse prestabilito per depositi, dopo la nuova disposizione modificativa dell'art. 8 della legge del 1897 non potrebbe a meno di diventare pericolosa per la cassa.

Infatto eccettuati i depositi volontari, di cui all'art. 3^o la cassa debbe ricevere tutti gli altri depositi, sia che essa possa, sia che non possa reinvestire i rispettivi capitali in prestiti ai corpi morali. Ora supponendo che la quota d'interesse da corrispondersi sui prestiti sia soltanto del 6% ; che un istesso interesse sia attribuito ai fondi disponibili a depositarsi dalle Casse di risparmio, la cassa dei depositi ricevendo da queste un ristoro capitale e non potendolo reinvestire che ad un Buono del Cegno ad un tasso inferiore al 6% od in effetti del debito pubblico, non potrebbe a meno di funzionare in pura perdita.

3

Ad ovviare ad un tale inconveniente sarebbe necessario di restituire almeno un tal eccezionale favore e determinare che la quota d'interesse da corrispondersi sui fondi delle casse di risparmio sia del 1% pp. o inferiore alla quota corrente d'interesse attivo a fissarsi a norma dell'art. 1º della legge del 1897 per le somme mutuate dalla cassa dei depositi.

Per siffatta guida le casse di risparmio verrebbero a godere di un interesse sempre superiore almeno di 1% pp. alla ragione massima d'interesse corrisposto per gli altri depositi e la cassa dei depositi scema in parte il pericolo del probabile suo scapito.

Rarissima importanza, per i suaccennati riflessi, conveniente ed opportuna la progettata abolizione della disposizione della legge del 30 Giugno 1897 che stabilisce in modo invariabile, salvo l'arrestato eccezione delle casse di risparmio, l'interesse a corrispondersi per le diverse categorie di depositi, resta a vedere se, su quali basi con quali elementi possa l'Amministrazione della cassa formarsi un giusto criterio per apprezzare le circostanze che più o meno possono influire all'accrescimento od alla diminuzione della sua misura a seconda delle esigenze dei tempi.

Nelle contrattazioni civili e commerciali il prezzo dell'uso del denaro.

33

B
e non solo l'effetto di cause ordinarie o straordinarie che più o meno influiscono sull'offerta e sulla domanda, ma si ancora quello dei rischi maggiori o minori che si corre nell'impiego dei capitali; e potrebbe riuscire troppo seccessivo anche in ragione media di non potersi dalla cassa egualmente prendere per termine di confronto, tuttavia scemato proporzionalmente alla natura del diverso impiego, in quanto che o la cassa riceva il denaro in prestito ai corpi morali mutuatari ed allora la relativa tassa d'interesse va corrispondersi sulle somme mutuate potrebbe essere talmente onerosa da allontanare il corpo morale dalla domanda del prestito, o la cassa debbe altrimenti curare il reinvestimento del capitale depositato, ed allora potrebbe in questo caso venir anche a funzionare in pura perdita, tuttarotta che l'interesse pagato sui depositi ecceda il valore della pubblica rendita od il tasso corrisposto per Bruni del Besno.

Dovendo perciò la ragion d'interesse maggiore o minore che la cassa può corrispondere sulle somme depositate anziché dipendere dal solo confronto colla ragion comune, subordinarsi piuttosto alla maggior o minor affluenza di domande di prestiti sempre quando essa fosse per eccedere il valore della pubblica rendita o

Z
Z

B) Al interese composto dei Banzi del Cesio, sembra conveniente di non segnare a prima tenuta alcuno di rapporto, ma di lasciare alle Compagnie di Risparmio delle poste per le eventuali propensioni d'appartenente alla circoscrizione che, a nostra di cui, purgante penale, della condizione conoscibile dei tempi, manifesta la maggiori omissioni tasse delle poste, qui giustificata l'aumento della Dunningione dell'interesse da corrispondere sulle poste appaltate stabilimenti, entanto che tal natura della sommavita in più o meno determinate compagnie, d'appartenenza, colla scusa d'interesse finito qui giustificato.

Un'ultima considerazione che potrebbe s'è non liore momento rendere ancora accorta nell'interesse delle poste.

La legge del 5 Giugno 1879 istituiva al debitore la facoltà quando avesse ragione di farlo, di opporsi alla riacquisto d'interesse di poterli addebitare indietro prezzo di nuovi ed al rispettivo creditore.

Era tale facoltà non compresa nelle cause ed estende potendo anche per lungo tempo, dunque la nobilità degli interessi d'interesse, riaffiorare il caso in cui una troppo elevata ragione attribuita ai depositi poste per cui sarebbe superato un

3

nel reinvestire dopo qualche anno quei capitali in prestiti ad una ragione diminuita sarebbe arrivato, onde ovviare ad un tale scipto per la fassa di proporre che ogni Decreto Reale d'applicazione dell'articolo colpisca tutte le somme depositate e così tanto quelle che già si trovino, quanto quelle che verranno a deposito. Disposizione che non potrà certamente estendersi a quelle somme che vi furono recate sinora, bastando a ciò la massima della non retroattività della legge.

Col qual mezzo mentre la fassa verrebbe a provvedere a che l'interesse attivo e passivo si mantenga in giusto rapporto, non si lederebbero i diritti dei deponenti volontari, i quali quando non siano per riconoscere di loro tornaconto la diminuita ragion d'interesse avrebbero sempre facoltà di dare miglior destinazione ai capitali depositati.

Il progetto di legge che il sottoferito ha l'onore qui annesso di presentare alle varie nostre deliberazioni, si assume in un solo articolo, non solo le sopra avvertite considerazioni, ma l'intiera disposizione dell'art. 8 della legge del 30 Giugno 18⁹⁷, cui si propone la surrogazione.